

Sentenza: n. 63 del 26 marzo 2013;

Materia: competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento finanza pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 117, terzo comma e 119 della Costituzione; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a); decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, art. 2, comma 4 ; (Costituzione artt. 42 e 118);

Ricorrente: Regione Veneto;

Oggetto: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 66, comma 9, secondo periodo.

Esito: illegittimità costituzionale parziale; non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Regione Veneto ha impugnato numerose disposizioni del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tra cui l'art.66, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Secondo la ricorrente la norma impugnata, oltre ad afferire alla materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione, sottrae alle collettività territoriali, presso le quali si trova il bene dismesso, le risorse ottenute proprio attraverso la valorizzazione del bene stesso.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri che sostiene la infondatezza del ricorso, osservando che la previsione della norma impugnata costituisce un principio generale di coordinamento della finanza statale e locale.

La Corte dichiara che la questione di legittimità della norma in esame in relazione alla destinazione delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione dei beni dell'ente territoriale all'obiettivo di riduzione dei debiti dell'ente medesimo, nel merito non è fondata, poiché la norma è espressione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della Finanza pubblica.

La questione di legittimità è invece fondata, in quanto lede l'Amministrazione Finanziaria delle Regioni, nella parte in cui essa prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, proprio perché introduce una disciplina non finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito pubblico, con conseguente violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.